



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 5838 del 07/06/2019

ORDINANZA N. 23 DEL 07/06/2019

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZAZIONE ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DALL'USO ALIMENTARE ED IGIENICO

IL SINDACO

Ai fini del risparmio idrico che obbliga tutti ad un impiego più consapevole dell'acqua e ad una diminuzione degli sprechi;

CONSIDERATO che, per il periodo estivo si prevede un aumento sensibile della popolazione anche non residente per cui le attuali disponibilità potrebbero non garantire una erogazione adeguata;

RITENUTO che la carenza idrica, oltre alle naturali cause, ha origine nell'eccessivo consumo, a volte indiscriminato, degli utenti, che con un eccessivo e continuo prelievo non consentono il raggiungimento di un livello sufficiente nei serbatoi principali;

PRESO ATTO che pervengono all'Amministrazione continue lamentele da parte dei cittadini di uso indiscriminato dell'acqua in particolare per usi non consentiti dal regolamento comunale quali: **irrigazione di orti e giardini, lavaggio automobili, prelievo con autobotti, etc.**, che non permette l'accumulo di una sufficiente scorta nei serbatoi;

RITENUTO di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATO che il perdurare della crisi idrica del periodo estivo, con la mancata erogazione dell'acqua in alcune zone del paese, potrebbe generare problemi di carattere igienico-sanitario;

RILEVATA la necessità di preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente prelievi di acqua potabile dal civico acquedotto per scopi diversi da quelli primari;

VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto;

VISTO l'articolo 98 del D.Lgs.vo n. 152/2006 in cui vengono date disposizioni in merito al risparmio idrico

ATTESA la propria competenza sia quale autorità sanitaria locale, che come ufficiale di governo individuabile ai sensi artt. 50 c. 5 e 6 – 54 c. 2 e 3 del D.lgs.vo n. 267/2000;

ORDINA

il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:

- 1) E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per usi diversi per i quali sono concesse le utenze;
- 2) E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per il lavaggio di automobili, cortili, strade, innaffiamento orti e giardini;
- 3) E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per uso edilizio e industriale;

- 4) E' fatto divieto di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il libero prelievo dell'acqua, per riempire serbatoi, botti, o cisterne installate su autoveicoli o portate a rimorchio,

AVVERTE

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo il disposto dell'art. 650 del C.P. con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di euro **25,82** ad un massimo di euro **516,00** oltre al distacco dell'utenza.

DISPONE

- la divulgazione della presente ordinanza sul sito web del Comune, mediante affissione di locandine presso gli esercizi pubblici e commerciali e nelle bacheche poste in ogni frazione del Comune.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo la modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Prof. Rinaldi Giuseppe

